



**COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA**

*Provincia di Udine*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL FUNZIONAMENTO**  
**DELLA COMMISSIONE LOCALE**  
**PER IL PAESAGGIO**

## INDICE

Articolo	Oggetto
1	Funzioni e competenze
2	Criteri di valutazione
3	Composizione e nomina
4	Durata della commissione
5	Validità delle sedute e delle decisioni
6	Verbalizzazione
7	Sopralluoghi
8	Audizione dei progettisti e dei tecnici esterni
9	Compensi
10	Entrata in vigore

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

**ART. 1**

**FUNZIONI E COMPETENZE**

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. è istituita la Commissione Locale per il Paesaggio (di seguito Commissione per brevità) così come prevista dall'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004;
2. La Commissione è un organo collegiale avente funzioni tecnico scientifiche consultive, che esprime pareri obbligatori e non vincolanti ai fini del rilascio dei provvedimenti in materia di beni paesaggistici di competenza del Comune;
3. I pareri della Commissione sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

**ART. 2**

**CRITERI DI VALUTAZIONE**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti;
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano;
3. La Commissione esprime parere sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche;
4. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico- giuridica dell'intervento proposto;
5. La Commissione potrà, se richiesto, esprimere pareri in merito a:
  - accertamenti di compatibilità paesaggistica;
  - procedure sanzionatorie, comprese perizie di stima per il calcolo delle sanzioni stesse;
  - aspetti paesaggistici di piani urbanistici oppure in merito ad elaborati di piani in materia ambientale (VAS);
6. I pareri della Commissione saranno raccolti in un repertorio che costituirà utile riferimento agli orientamenti paesistici già assunti.

**ART. 3**

**COMPOSIZIONE E NOMINA**

1. La Commissione è composta da 3 (tre) professionisti esterni all'amministrazione comunale aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. I requisiti richiesti per la nomina sono il possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore, attinenti una delle seguenti materie:

- tutela paesaggistico - ambientale;
- storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
- restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- progettazione edilizia ed architettonica;
- progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
- scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
- scienze geologiche.

3. Per la nomina dei componenti si dovrà inoltre tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle materie sopra indicate, nonché eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

4. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale previa istruttoria effettuata dai competenti uffici comunali circa la rispondenza ai criteri fissati al comma 2 e 3 del presente articolo.

5. Il Sindaco nomina il Presidente della Commissione ed il vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

#### **ART. 4**

##### **DURATA DELLA COMMISSIONE**

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla data della deliberazione di Giunta comunale di nomina e sono rieleggibili.

2. Il Componente che cessa dall'incarico prima della scadenza del termine di cui al comma 1 viene sostituito con la stessa procedura di nomina ed il sostituto resta in carica fino al compimento del periodo per il quale era stato nominato il Componente sostituito;

3. L'assenza ingiustificata da parte dei membri della Commissione a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina;

4. La decadenza dei membri della Commissione è pronunciata da parte della Giunta comunale su proposta del Presidente;

5. La decadenza del Presidente è pronunciata dal Sindaco su segnalazione di ogni altro membro della Commissione;

6. Contestualmente alla adozione del provvedimento di decadenza si darà luogo, con lo stesso atto, alla nomina del sostituto.

#### **ART. 5**

##### **VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI**

1. Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno due componenti.

2. La Commissione si pronuncia a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I componenti della Commissione devono astenersi dall'esaminare progetti alla cui elaborazione o esecuzione siano in qualunque modo interessati o siano

interessati soggetti legati da parentela o affinità sino al quarto grado o da rapporti stabili di collaborazione professionale, a pena l'invalidità delle decisioni assunte. L'astensione deve essere verbalizzata.

4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. La Commissione verrà convocata dal Responsabile del Servizio Tecnico presso la sede municipale con preavviso di almeno 3 giorni a mezzo posta, mail, fax.

#### **ART. 6**

##### **VERBALIZZAZIONE**

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite al Responsabile del Servizio Tecnico;
2. Il Segretario verbalizzante assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione.
3. I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente, dai membri presenti e dal Segretario verbalizzante.

#### **ART. 7**

##### **SOPRALLUOGHI**

1. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione dei pareri di competenza.
2. Di tale circostanza si farà menzione nella stesura del parere.

#### **ART. 8**

##### **AUDIZIONI DEI PROGETTISTI E DEI TECNICI ESTERNI**

1. Se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista o del tecnico che ha istruito la pratica, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

#### **ART. 9**

##### **COMPENSI**

1. Ai componenti della Commissione per il Paesaggio viene riconosciuto un gettone di presenza pari al gettone di presenza corrisposto per la partecipazione alla Commissione Edilizia comunale.

#### **ART. 10**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento diventa efficace dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

- D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- L.R. n. 5/2007, “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio” modificata dalla L.R. n. 12/2008;
- Delibera di G.Reg. n. 2970 del 31/12/2008.

Regolamento adottato con atto consiliare n. 58 del 28.11.2009, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 3.12.2009 al 18.12.2009.  
Esecutivo in data 28.11.2009

Santa Maria la Longa, lì 21.12.2009

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Mariangela Della Marina